



CMS Tax Alert Italia

L'adeguamento agli standard internazionali del criterio di valutazione delle transazioni infragruppo

in LinkedIn
LN Law-Now
RZ RegZone

[English Version](#)

Il DL 50/2017 (in vigore dal 24 aprile 2017 e da convertire in legge entro i successivi 60 giorni) interviene sul testo dell'art. 110, comma 7, del TUIR, ovvero la norma che in ambito nazionale stabilisce il criterio di valutazione delle transazioni infragruppo, al fine di allinearli agli standard internazionali.

Difatti, il testo previgente stabiliva che i componenti di reddito derivanti da operazioni intercorse con società del gruppo non residenti nel territorio dello Stato fossero valutati in base al valore normale, per tale intendendosi il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 50/2017, i componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con controparti estere sono ora determinati *"con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili"*.

Si tratta di un intervento chiarificatore che, recependo un indirizzo già espresso dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria nonché dalla giurisprudenza e dalla dottrina, definisce le modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento in modo più aderente a quello contenuto nelle linee guida dell'OCSE. In particolare la nuova formulazione, da un lato, attribuisce flessibilità nell'adozione dei vari metodi di valutazione che meglio rispondano alle dinamiche negoziali del mercato, dall'altro lato, enfatizza la rilevanza delle condizioni, oltre che dei prezzi, che sarebbero state pattuite tra parti indipendenti, aderendo all'indirizzo emerso in ambito BEPS (Actions 8-10).

È prevista l'emanazione di un decreto attuativo per la definizione delle linee guida volte a dare applicazione del nuovo criterio di valutazione delle transazioni infragruppo sulla base delle "migliori pratiche internazionali".

The New Domestic Definition of the “Arm’s Length Principle”

Decree n. 50/2017 (entered into force on 24 April 2017 and to be implemented within the next 60 days) modifies art. 110 section 7 of the Corporate Income Tax Code by introducing a new domestic definition of the “arm’s length principle”.

So far, the said provision stated that the price of intercompany cross-border transactions had to be determined based on the so-called “normal value” (valore normale), being the average price for goods and services of the same or similar type, in conditions of free competition and at the same stage of commercialization, at the time and place where the goods or services were purchased or at similar time and place.

Decree 50/2017 removes any reference to the “normal value” concept and refers more generally to the “*conditions and prices that would have been agreed between independent parties acting on an arm's length basis and in comparable circumstances*”.

It is a clarification aimed at aligning the domestic definition of the “arm’s length principle” with the international standards at OECD level, as already applied by the Italian tax authorities, the Italian case-law and by the experts. The new wording allows more flexibility in the adoption of valuation methods that best suit the negotiating dynamics of the market, on one hand, and looks at the conditions, not only at the prices, as the elements to be taken into account for the application of transfer pricing rules, as underlined by BEPS (Actions 8-10).

The Ministry of Finance will issue an implementing decree to set forth guidelines for the application of the new rules, taking into account international best practices.

Giovanni B. Cali
Partner

giovanni.cali@cms-aacs.com

Vittoria Segre
Senior Associate

vittoria.segre@cms-aacs.com

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS: Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Medellín, Milano, Monaco, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Praga, Reading, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Teheran, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law

Se non desiderate ricevere in futuro questa email Cliccare qui
If you do not wish to receive any future e-mails Click here